



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DENOMINATA “COMUNITA’ TERAPEUTICO-RIABILITATIVA PER ALCOLDIPENDENTI TOMMASO CAMPANELLA”, CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO (CS), VIA E. DE NICOLA N. 3, GESTITA DAL “CENTRO DI SOLIDARIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS”, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI COSENZA (CS), IN C.DA MACCHIABELLA N. 58, P. IVA 01405270784. ACCREDITAMENTO PER N. 15 P. L. IN RESIDENZIALITA’ TERAPEUTICO-PEDAGOGICA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE.

Codice Proposta: 66176

N°. 229 DEL 20/05/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti
Dott. BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO *AD ACTA*

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente *p. t.* della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 *bis*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss. mm. ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Subcommissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO CHE la struttura sanitaria privata denominata “Comunità Terapeutico-Riabilitativa per Alcol dipendenti Tommaso Campanella”, con sede operativa nel comune di Castiglione Cosentino (CS), Via E. De Nicola n. 3, gestita dal “Centro di Solidarietà Cooperativa Sociale – Onlus”, con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in c.da Macchiabella n. 58, P. IVA 01405270784, è stata autorizzata all'esercizio per n. 15 p. l. in residenzialità terapeutico-pedagogica per dipendenze patologiche, con DDG n. 11948 del 24/08/2023;

DATO ATTO CHE è presente il parere di compatibilità con i LEA e il fabbisogno di prestazioni, prot. n. 30474 del 08/03/2024, rilasciato dall'ASP di Cosenza, trasmesso con pec

del 26/03/2024 ed acquisito al prot. reg. n. 226730 del 27/03/2024;

PRESO ATTO CHE, con istanza acquisita al prot. n. 226730 del 27/03/2024, il rappresentante legale della predetta struttura ha avanzato richiesta di accreditamento per n. 15 p. l. in residenzialità terapeutico-pedagogica per dipendenze patologiche, autorizzata con DDG n. 11948 del 24/08/2023;

TENUTO CONTO CHE, il competente settore del Dipartimento Salute e *Welfare* con nota prot. n. 240952 del 03/04/2024, ha avviato la procedura per la verifica da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante dei requisiti di accreditamento per come previsto dalla Legge n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016 e dal DCA n. 95/2019, dandone comunicazione alla parte istante ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90;

ATTESO che il presente provvedimento è funzionale agli indirizzi di programmazione regionale della rete territoriale definiti con DCA n. 197/2023;

VISTO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare e integrare il D.D.G. n. 11195 del 17/09/2019, ha disposto che “il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Salute e *Welfare* e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso”;

CONSIDERATO CHE con pec del 17/10/2024, acquisita al prot. n. 654183 del 17/10/2024, è stato trasmesso il verbale di verifica finale, rettificato e ritrasmesso in data 03/12/2024, acquisito al prot. n. 761903 del 04/12/2024, in relazione alla visita effettuata in data 14/09/2024 dall'OTA, a cura dell'Ufficio di Coordinamento OTA, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;

- l'Organismo verificatore ha concluso in termini positivi gli accertamenti svolti presso la struttura sanitaria privata denominata “Comunità Terapeutico-Riabilitativa per Alcolodipendenti Tommaso Campanella”, con sede operativa nel comune di Castiglione Cosentino (CS), Via E. De Nicola n. 3, gestita dal “Centro di Solidarietà Cooperativa Sociale – Onlus”, con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in c.da Macchiabella n. 58, P. IVA 01405270784, accertando il *POSSESSO* dei requisiti previsti per n. 15 p. l. in residenzialità terapeutico-pedagogica per dipendenze patologiche, autorizzata con DDG n. 11948 del 24/08/2023;

VISTI:

- l'art. 8-*quater* del D.Lgs n. 502/1992 e ss. mm. ii. “accreditamento istituzionale”;
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente “disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate “norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;

- il D.C.A. n. 95/2019 recante “Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell’Intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
 - il D.D.G. n. 11195/2019 recante “Manuale Operativo dell’Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione”;
 - il DCA n. 62 del 26/05/2022 recante “Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto “Manuale Operativo dell’OTA ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;
 - la legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
 - la legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
 - la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025– 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d. lgs. 23/06/2011, n. 118);
 - la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
 - la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - il d. lgs. n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro Organismi;
- VISTA** la legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che all’art. 15 ha modificato il comma 7 dell’art. 8-*quater* del d. lgs. n. 502/92;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, concernente “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;

VISTI:

- il Decreto del Ministero della Salute 26 settembre 2023 “Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022” e la legge n. 18 del 23/02/2024 che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 l’adeguamento richiesto per l’accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti;
 - il DCA n. 326 del 28/10/2024 avente ad oggetto “Adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante “Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022. Approvazione nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- VISTO** l’articolo 36 della legge n. 193/2024 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”;
- VISTO** il DCA n. 28 del 05/02/2025 che, in ossequio al D.L. n. 202/2024, ha differito al 31/12/2025 i termini di cui al DCA n.326 del 28/10/2024 per l’adeguamento dell’ordinamento

delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, co.7 e 8-*quinqies* co. 1 *bis* del D. Lgs. n. 502/1992;

PRESO ATTO che la conversione nella legge n. 15/2025 del predetto Decreto legge ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, co.7 e 8-*quinqies* co. 1 *bis* del D. Lgs. n. 502/1992;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0129680_20241111 relativa alla struttura "Centro di Solidarietà Cooperativa Sociale – Onlus", con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in c.da Macchiabella n. 58, P. IVA 01405270784;

PRECISATO che è decorso il termine dei trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 per l'acquisizione della comunicazione senza aver ricevuto riscontro sulla Banca Dati Nazionale Unica, si procede sotto condizione risolutiva, avendo acquisito agli atti l'autocertificazione, provvedendo alla eventuale revoca dell'accreditamento qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto Legislativo;

ATTESO che, con nota prot. n. 712343 del 13/11/2024, il competente settore del Dipartimento Salute e *Welfare* ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio certificato del casellario giudiziale del Rappresentante Legale del "Centro di Solidarietà Cooperativa Sociale – Onlus" alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro, che ha dato riscontro inviando la relativa certificazione in data 15/11/2024, prot. n. 718252 di pari data, depositata in atti, dalla quale si evince che non risultano cause ostative al rilascio dell'accreditamento dell'attività sanitaria di che trattasi;

VISTE, altresì,

-l'autocertificazione antimafia, prot. n. 744194 del 27/11/2024, depositata in atti, nella quale si dichiara la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del d. lgs n. 159/2011;

- l'autocertificazione della Struttura in esame relativa al Monitoraggio dei rapporti fra l'amministrazione e soggetti terzi [art. 1, comma 9, lettera e) – Legge n. 190/2012], acquisita agli atti al prot. n. 744194 del 27/11/2024;

VISTA la ricevuta di pagamento effettuato dalla Struttura sanitaria in questione, in data 25/11/2024, dell'importo di € 1734,06 quale tassa di concessione regionale per l'accreditamento, depositata in atti;

CONSIDERATO che la competenza dell'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., della somma di € 1734,06 sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria, è del Settore "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze;

DATO ATTO che:

-con nota SIVEAS prot. n. 593 del 23/12/2024 il presente decreto è stato inviato ai Ministeri

per il preventivo parere ai sensi dell'art.3 dell'Accordo tra il Ministro della Salute, MEF e la Regione Calabria per l'approvazione del Piano di rientro, approvato con DGR n. 908/2009;
- con nota prot. n. 0000292-P del 06/05/2025 i predetti Ministeri hanno preso atto del provvedimento, richiedendo integrazioni che sono state inserite nel presente decreto;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la completezza dell'istruttoria;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-*bis*, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Commissario *ad acta*, dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica finale, redatto dall'Organismo Tecnicamente Accreditante, trasmesso con pec del 17/10/2024, acquisita al prot. n. 654183 del 17/10/2024, rettificato e ritrasmesso in data 03/12/2024, acquisito al prot. n. 761903 del 04/12/2024, ove si attesta, in capo alla struttura sanitaria privata denominata "Comunità Terapeutico-Riabilitativa per Alcolodipendenti Tommaso Campanella", con sede operativa nel comune di Castiglione Cosentino (CS), Via E. De Nicola n. 3, gestita dal "Centro di Solidarietà Cooperativa Sociale – Onlus", con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in c.da Macchiabella n. 58, P. IVA 01405270784, il possesso dei requisiti per n. 15 p. l. in residenzialità terapeutico-pedagogica per dipendenze patologiche, autorizzata con DDG n. 11948 del 24/08/2023;

DI ACCOGLIERE l'istanza di accreditamento, acquisita al protocollo n. 226730 del 27/03/2024, presentata dal Legale Rappresentante della "Comunità Terapeutico-Riabilitativa Per Alcolodipendenti Tommaso Campanella", con sede operativa nel comune di Castiglione Cosentino (CS), Via E. De Nicola n. 3, gestita dal "Centro di Solidarietà Cooperativa Sociale – Onlus", con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in c.da Macchiabella n. 58, P. IVA 01405270784, per n. 15 p. l. in residenzialità terapeutico-pedagogica per dipendenze patologiche, autorizzata con DDG n. 11948 del 24/08/2023;

DI ACCREDITARE la struttura sanitaria privata denominata "Comunità Terapeutico-Riabilitativa Per Alcolodipendenti Tommaso Campanella", con sede operativa nel comune di Castiglione Cosentino (CS), Via E. De Nicola n. 3, gestita dal "Centro di Solidarietà Cooperativa Sociale – Onlus", con sede legale nel comune di Cosenza (CS), in c.da Macchiabella n. 58, P. IVA 01405270784, per n. 15 p. l. in residenzialità terapeutico-pedagogica per dipendenze patologiche, autorizzata con DDG n. 11948 del 24/08/2023;

DI PRECISARE CHE:

-con nota SIVEAS prot. n. 593 del 23/12/2024 il presente decreto è stato inviato ai Ministeri

per il preventivo parere ai sensi dell'art.3 dell'Accordo tra il Ministro della Salute, MEF e la Regione Calabria per l'approvazione del Piano di rientro, approvato con DGR n. 908/2009;

- con nota prot. n. 0000292-P del 06/05/2025 i predetti Ministeri hanno preso atto del provvedimento, richiedendo integrazioni che sono state inserite nel presente decreto;
- l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-*quater*, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;
- le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Salute e *Welfare* ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l. r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;
- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016,

l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;

- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-*quater* del D. Lgs n. 502/1992 e ss. mm. ii, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI FARE SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n. 2 del Dipartimento Salute e *Welfare*, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze;
- Settore “Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi” del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995;
- Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

DI INVIARE il presente decreto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale “Piani di Rientro”;

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e *Welfare* per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Il responsabile del procedimento.)

ROBERTA OLIVIERO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 2 - autorizzazioni ed
accreditamenti*

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)